



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairoli, 85 - 70122 BARI
TEL. 080/5213404 - 5210843
FAX 080/5246145
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET : www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 42 del 4 aprile 2006

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Nessuna comunicazione.

3.1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare, presieduta dal Dott. Alfonso CARPINELLI e con la partecipazione del Dott. Franco CAPUTO, dell'Avv. Nicola Ferdinando PERSICO, dell'Avv. Giancarlo DE PEPPO, del Rag. Giacomo LATTANZI, del Prof. Pasquale COLAIANNI (componenti) e del Rag. Giacomo SASSANELLI (rappresentante AIA), nella riunione del 3 aprile 2006 ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO di PROMOZIONE

Gara: A.S.PALAGIANELLO – U.S. GALATONE del 26 marzo 2006 (Reclamo dell'U.S.Galatone avverso il risultato della gara)

L'U.S.Galatone ha proposto reclamo per la presunta partecipazione alla gara in oggetto di calciatori dell' A. S. Palagianello non tesserati. Si osserva che il reclamo è tardivo, poiché ai sensi delle disposizioni impartite dalla FIGC, pubblicate nel Com. Uff. n. 35 del 23 febbraio 2006, concernenti l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, per le ultime quattro giornate dei campionati regionali e provinciali, i reclami di prima istanza alla Commissione Disciplinare debbono "pervenire" o essere "depositati" presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara. Il reclamo, di cui trattasi, è stato trasmesso a mezzo fax il 29 marzo 2006, dopo il termine stabilito;

P.Q.M. **D E L I B E R A**

Dichiarare irricevibile il reclamo dell' U. S. Galatone, addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante.

CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA

Gara: A. S. D. ALBEROBELLO – NUOVA VALENZANO del 12 marzo 2006 (Reclamo dell'A. S. D. Alberobello in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GIANNOCCARO FRANCESCO, squalificato fino al 16 marzo 2007 (cfr.Com Uff. n. 38 del 16/03/06).

L'A.S. Alberobello ha proposto reclamo avverso la punizione sportiva inflitta dal Giudice Sportivo ai danni del calciatore Giannoccaro Francesco, facendo presente che la squalifica è eccessiva in relazione al comportamento tenuto dal calciatore nei confronti del direttore di gara. Chiede, pertanto, una riduzione della sanzione e la convocazione delle parti interessate con il direttore di gara per poter effettuare, in contraddittorio, il confronto sui fatti occorsi. La Commissione Disciplinare osserva, in via preliminare, che il confronto con l'arbitro delle parti interessate non è consentito dalle vigenti norme. Per quanto attiene la riduzione della squalifica inflitta al calciatore, non può accedersi alla richiesta, considerato che l'aver colpito con sputi il braccio e la spalla dell'arbitro, tenendo nel contempo comportamento gravemente irrispettoso nei confronti del medesimo, è stato adeguatamente sanzionato dal Giudice Sportivo.

P.Q.M. **D E L I B E R A**

Respingere il reclamo dell' A. S. D. Alberobello, addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante.

Gara:U.S. FRAGAGNANO – A.S.PUTIGNANO CALCIO del 23 marzo 2006 (Reclamo dell'A.S.Putignano Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com.Uff.n. 41 del 30 marzo 2006).

L'A.S.Putignano Calcio ha prodotto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo che ha rigettato il reclamo avverso il risultato della gara, chiedendo ancora una volta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti dell' U. S. Fragagnano. E' intervenuto alla riunione il legale rappresentante della Società reclamante. Considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali e tenuto conto, altresì, che il referto arbitrale ha valore di prova privilegiata;

P.Q.M. **D E L I B E R A**

Respingere il reclamo in epigrafe citato e, per l'effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.

CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA

Gara: A.S. SALIGNANO – NUOVA GAGLIANO del CAPO del 12 marzo 2006 (Reclamo dell'A. Salignano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del sig. DE MARCO MASSIMO, inibito fino al 31 dicembre 2006 (cfr. Com. Uff. n. 38 del 16 marzo 2006).

L' A. S. Salignano ha presentato reclamo avverso l'inibizione del proprio allenatore, sig. De Marco Massimo, inflittagli dal Giudice Sportivo, deducendo che l'arbitro ha scambiato l'allenatore con un dirigente della Società. Dagli atti ufficiali, invece, risulta che a rivolgere al direttore di gara frasi oltraggiose e minacciose, tentando di spingerlo ripetutamente nello spogliatoio, è stato, senza dubbio alcuno, l'allenatore, sig. De Marco Massimo, già inibito per ben quattro volte durante la corrente stagione sportiva. Pertanto il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo è adeguato al comportamento tenuto dal suddetto tesserato. E' intervenuto alla riunione il legale rappresentante della Società reclamante.

P.Q.M.

D E L I B E R A

Respingere il reclamo dell' A. S. Salignano, addebitando la tassa sul conto della reclamante

CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di TARANTO

Gara: GIOVENTU' LIZZANO – A. PONZETTA 2002 del 26 marzo 2006 (Reclamo del G.S.Ponzetta per posizione irregolare di alcuni calciatori della Società Gioventù Lizzano)

Il Presidente del Comitato Provinciale di Taranto ha trasmesso, per competenza, a questa Commissione Disciplinare il reclamo in oggetto, con il quale la Società Ponzetta 2002 ha segnalato che, alla gara del 26 marzo 2006, hanno preso parte tre calciatori della squadra avversaria in posizione irregolare, chiedendo l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara a danno della Gioventù Lizzano. Dagli atti ufficiali si rileva che effettivamente alla gara hanno partecipato i calciatori Tarantini Pietro(VK),Motolese Pietrangelo (K) e Alabrese Ivan, che non avevano scontato le rispettive squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo, poiché la gara precedente del 19 marzo 2006 non ha avuto luogo per mancata presentazione in campo della squadra della Gioventù Lizzano (Com. Uff. n. 34 del 23 marzo 2006 del Com. Prov. di Taranto).

P.Q.M.

D E L I B E R A

Accogliere il reclamo del G.S.Ponzetta 2002 e, per l'effetto, infliggere alla Gioventù Lizzano la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di O-3 in favore della A.Ponzetta 2002;

Non addebitare la tassa stante l'accoglimento del reclamo.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 17/4/2006.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 4/4/2006.

IL PRESIDENTE
Vito Tisci